



UNIRE
gente e cavalli

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONE N. 634 DEL 22/07/2011

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI
U.N.I.R.E. ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI MAREMMANO – A.N.A.M.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n.111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la nota in data 6.06.2001, prot. n. 362, con la quale l'Azienda Regionale Agricola Alberese sollecita il ritiro del materiale Performance Test di proprietà Unire stoccato presso la stessa, ciò a causa della mancanza di spazi idonei per una sua corretta custodia e conservazione;

VISTA, altresì, la richiesta in data 1.06.2011 dell'Associazione Nazionale Allevatori Maremmani – A.N.A.M. di acquisire la disponibilità del sopraindicato materiale;

CONSIDERATA la nota del 14.06.2011, prot. n. AS/141, con la quale il Dirigente dell'Area Sella, dando riscontro – con specifico inventario- del materiale di scuderia per il Performance Test in custodia presso l'Azienda Regionale Agricola Alberese nonché di un parco ostacoli utilizzato anch'esso nel corso di dette prove selettive, evidenzia l'opportunità di affidare il materiale ed il parco ostacoli indicati all'Associazione Nazionale Allevatori Maremmani per le esigenze della stessa, ciò in considerazione del loro attuale non utilizzo essendo sospesa dall'anno 2010 l'effettuazione del Performance Test;

RITENUTO di affidare in comodato gratuito all'Associazione Nazionale Allevatori Maremmani – A.N.A.M. il materiale di scuderia ed il parco ostacoli di cui trattasi;

CONSIDERATO che da ciò non deriva alcuna spesa a carico dell'Ente;

DETERMINA

Di concedere in comodato gratuito all'Associazione Nazionale Allevatori Maremmani – A.N.A.M. – e per le esigenze della stessa il materiale di scuderia per il Performance Test in custodia presso



UNIRE
gente e cavalli

l'Azienda Regionale Agricola Alberese nonché il parco ostacoli, utilizzato anch'esso nel corso di dette prove selettive, fino a formale richiesta di restituzione da parte dell'U.N.I.R.E. e secondo lo schema di contratto di comodato di beni mobili approvato ed allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

L' ASSI (Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico) successore ex lege n.111 del 15.7.2011 dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine - U.N.I.R.E., con sede in Roma alla via Cristoforo Colombo 283/A, C.F. 02642470583, in persona del Segretario generale, Dott.Francesco Ruffo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, "comodante", da una parte;

E

L'Associazione Nazionale Allevatori Maremmano – A.N.A.M., con sede in Grosseto via Canova n° 13/A in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dr. Ugo Marcocci, nato il 29 aprile a domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, di seguito denominata "comodataria", dall'altra parte;

PREMESSO

- che con nota del 14.6.2011 prot. int. A5/141 il dirigente dell'area sella dell'UNIRE, dr. Claudio Lorenzini, comunica che a decorrere dal 1997 sono state organizzate "performance test" presso le strutture del Centro di Grosseto per sostenere le quali l'UNIRE ha, nel corso degli anni, acquistato del materiale in parte inventariato e in parte considerabile materiale di consumo, tra cui un parco ostacoli attualmente inutilizzato poiché l'Unire è orientato ad utilizzare strumenti selettivi più economici, quali gli indici genetici;



- che con nota del 6 giugno 2011 l'Azienda Regionale Agricola di Alberese ha comunicato la necessità di restituire il materiale di scuderia entro il 30 giugno u.s.;
- che la suindicata ANAM ha manifestato, con propria mail del 1 giugno 2011, la propria disponibilità ad acquisire per utilizzare i beni sommariamente indicati sopra e più dettagliatamente definiti nell'elenco allegato al presente atto;
- quanto citato in premessa forma parte integrante del presente atto;

SI CONVIENE

ART. 1

Il comodante dà e concede in comodato alla comodataria, che accetta, i beni mobili consistenti in materiale di scuderia e parco ostacoli indicati nell'elenco allegato, da considerare parte integrante del presente contratto.

ART. 2

La comodataria provvederà a prendere possesso dei beni acquisendoli direttamente dall'Azienda Regionale Agricola di Alberese dandone immediato conto, in una formale comunicazione, sia all'attuale possessore che all'ASSI (ex UNIRE), dichiarando nella stessa comunicazione di aver esaminato i beni oggetto del presente contratto e del loro stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, impegnandosi a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.

ART. 3

La comodataria si impegna a non utilizzare le cose concesse in comodato per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire i suindicati beni con cura e diligenza appropriate e a restituirli immediatamente a richiesta dell'ASSI (ex UNIRE) nelle condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora la comodataria ritardi ingiustificatamente la restituzione dei beni comodati, dovrà pagare al comodante una penale pari 20 (dieci) euro per ogni giorno di ritardo nella consegna.

ART. 4

Tutte gli oneri derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni derivanti dei suddetti beni sono totalmente a carico della comodataria, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria ed ogni altro onere.

ART. 5

La comodataria potrà liberamente disporre dei beni comodati per tutti gli usi consentiti per destinazione e dalla legge.

ART. 6

La comodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.

ART. 7

Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all'art. 1810 cod. civ. e cesserà non appena il comodante ne farà richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r.

I beni concessi in comodato dovranno essere restituiti dal comodatario entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a.r.

Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione immediata delle cose concesse in comodato.

In caso scioglimento dell'Associazione il comodante rientrerà immediatamente in possesso dei beni.

ART. 8

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della comodataria salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

ART. 9


Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 10

Le spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che ne avrà interesse in caso d'uso.

ART. 11

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.



ART. 12

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 13

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Roma.

Luogo e data

Il comodante

Per L'ASSI (ex UNIRE)

Il segretario Generale

Dr. Francesco Ruffo

Luogo e data

Il comodatario


Per l'Associazione Nazionale Allevatori Maremmano – A.N.A.M.,

Il Presidente

Dr. Ugo Marcocci

ASSI
Successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

INVENTARIO MATERIALE XII° PERF. 2009-2010			
TIPOLOGIA	NUMERO	riparaz.	fuoriuso
selle	9		1
tosatrice	1		1
Museruole	5		
mezze museruole	4		
martingale	4		
Paia di paraglomi	3		
Paia di redini	10		
longe lunghe	10		
Capezze di cuoio	20		
Testiere complete	33		
Longe di cuoio con catene in bronzo	3		
cif	4		
paia di staffe	16		
Paia di staffili	10		
imboccature	8		
Coperte di pile	34		
Coperte di cotone	40		
Coperte pesanti	12		
Coperte impermeabili	17		
Sottosella di feltro	2		
Sottosella in agnello nuovi	20		
Sottosella in agnello vecchi			10
Sottopancia in agnello	13		
Portasella con ruote	2		
forbicione da siepe	1		
Sassinghe	25		
Fasce per tendini	7		
secchi	26		
Stecche da sudore	3		
Pinza bucacuoio	1		
carriole grandi	9		
Serie di coperte bianche	42		
Serie coperte blu	42		
Serie coperte bianche per finale	42		
Lunghine	30		
Sottopancia in agnello	9		
Sottosella in agnello (sagome)	5		
Cavalletti portasella	7		
Lunghine corte	20		
Capezze di cuoio	7		
Fruste	8		
Pale	5		
Forche	10		
Paia di paratendini compl. paranocche	5		
Paia di stinchiere compl. Paranocche	15		


ASSI
 successore ex lege UNIRE
 (Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

